

TRIBUNALE DI RAVENNA
MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

DEL GIUDIZIO EX ART. 669 BIS E 700 C.P.C.

con istanza per la determinazione

delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

per l'avv. prof.ssa **Daniela CERVELLERA**, nata a Bari il 05/04/1971 e residente a Molfetta in via Baccarini n. 82 (c.f.: CRVDNL71D45A662E), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Antonio BELSITO - cod. fisc.: BLSNTN54R03A883Z - *(il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 080.3926670 e indirizzo di p.e.c.: antonio.belsito@pec.ordineavvocatitrani.it)* ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso procuratore sito in Bisceglie alla Via Pasubio n. 24

nei confronti

del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro dell'Istruzione pro-tempore, sedente per la carica in Roma presso Viale Trastevere 76/a (c.f.: 80185250588) e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari in via Melo n. 97,

nonché nei confronti

dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede in Bari alla via Sigismondo Castromediano, n. 123 (c.f.: 80024770721) e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari in via Melo n. 97,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 DIC. 2016

nonché nei confronti

dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –
UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI**,
in persona del suo Dirigente pro-tempore, con sede in Bari alla via Re David
Giuseppe, n. 178/F (c.f.: 80020790723) e domiciliato *ope legis* presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari in via Melo n. 97,

nonché nei confronti

di tutti i docenti **controinteressati** assunti nell'anno scolastico 2015/2016
nella fase C coinvolti nel piano di mobilità straordinaria prevista per l'anno
2016/2017 trasferiti negli ambiti territoriali Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005;
0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017.

premessa

- *Con ricorso ex art. 669 bis e 700 c.p.c.(R.G. N. 12745/2016) la Prof. Cervellera chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari di dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità (Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005; 0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017) nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del punteggio della stessa posseduto pari a 21 punti, stante l'illegittimità del comportamento tenuto da controparte;*
- *Con ordinanza del 29/11/2016 il Tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza territoriale e fissava gg. 30 per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Ravenna.*

Con il presente atto l'avv. prof.ssa **Daniela CERVELLERA** a mezzo
del sottoscritto difensore,

RIASSUME

questo giudizio avanti al Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro -
riportando qui di seguito il testo del ricorso noto alla controparte con i relativi
motivi:

FATTO

La ricorrente, abilitata all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche previo del superamento del concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D.G. 01.04.1999 ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria nella Regione Puglia per la classe di concorso 19/A, è risultata assegnataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma, 98 lett. c) della l. n. 107/2015 (*all. n. 1*).

Per l'effetto dell'accettazione della proposta l'avv. prof.ssa CERVELLERA assumeva servizio presso il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Bisceglie, previa sottoscrizione, in data 28/11/2015, del contratto individuale di lavoro (*all. n. 2*).

L'art. 1, comma 108, della citata l. n. 107/2015 ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016), in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3 del d.lgs. n. 217/1994.

La procedura è stata articolata in due distinte fasi: la **prima** prevista su **domanda** dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 e la **seconda** prevista come **mobilità obbligatoria** per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e

dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Demandata alla contrattazione collettiva la concreta attuazione di tale norma, con ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al protocollo n. 0000241 dell'08.04.2016 (*all. n. 3*), in applicazione dell'art. 6 del **C.C.N.I.** stipulato in data 08.04.2015 sulla mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2015/2016 (*all. n. 4*) è stata introdotta una previsione che, di fatto, **ha differenziato ulteriormente le posizioni dei docenti** interessati.

In particolare l'art. 2 ha determinato ben **quattro distinte fasi** della procedura di mobilità (diversamente dalle sole due fasi previste dalla legge):

- la **fase a** (mobilità su scuola della provincia assegnata) riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase 0 della procedura di reclutamento (ovvero al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (ossia su posti dell'organico di diritto);
- la **fase b** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- la **fase c** prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

- la **fase d** riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase 0 (ovvero al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Si evidenzia che l'ampliamento delle descritte fasi della procedura di mobilità previste dall'o.m. citata rispetto a quelle previste dall'art. 1, comma 108 della l. n. 107/2015 è stata oggetto di censura da parte del T.A.R. Lazio per violazione della legge presupposta e del principio di parità di trattamento tra docenti ed, in particolar modo, nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase c, a loro volta distinti in coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, come la ricorrente ed i vincitori del concorso 2012, inseriti nelle graduatorie di merito. Infatti mentre per i docenti assunti da GM del concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, alla ricorrente, proveniente da GAE, pur vincitrice di concorso (del 1999) è stato imposto di partecipare alla mobilità su 100 ambiti/province, a fronte dell'illegittimo accantonamento dei posti per gli assunti in fase C da graduatorie di merito del concorso 2012.

In proposito il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 4720/2016, ha sospeso l'efficacia dell'o.m. 241/2016 “ *... nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento*”, sollevando al contempo

questione di legittimità costituzionale (*all. n. 5*) e rinviando alla data del 20/10/2016 la decisione nel merito.

Tuttavia il M.I.U.R., disattendendo l'ordinanza ha, di fatto, impedito ai docenti assunti con il piano straordinario di cui alla l. n. 107/2015 in fase C di poter concorrere all'assegnazione delle sedi definitive secondo il criterio unico del punteggio, **privilegiando, a parità di titoli**, coloro che hanno superato il **concorso 2012** nella scelta della sede.

Ai fini del presente giudizio si evidenzia che la ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase c della procedura di mobilità territoriale, obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini della individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella domanda di mobilità l'avv. prof.ssa CERVELLERA ha espresso la preferenza per l'attribuzione di un ambito indicato nel comune di residenza, ovvero nei comuni e nelle province limitrofe e, in via graduata, nelle province viciniori alla Puglia secondo l'ordine di preferenza di ambiti e province, come da domanda di mobilità territoriale (*all. n. 6*).

Il punteggio base riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari su posto comune è stato di **punti 21** (*all. n. 7*).

Al termine della procedura di mobilità il M.I.U.R.¹, a mezzo mail del 13/08/2016, comunicava alla ricorrente il trasferimento presso EMILIA

¹ L'assegnazione veniva disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'o.m. n. 241/2016, recante "ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI" che così recita «I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenti, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e

ROMAGNA AMBITO 0016 (*all. n. 8*) indicato dalla ricorrente al n. 21 quale preferenza territoriale su ambito.

Ritenendo il richiamato provvedimento adottato in palese violazione della normativa la ricorrente depositava, in data 26.08.2016, presso l'Ufficio Scolastico della Provincia di Bari richiesta di **tentativo di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e degli artt. 65 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. con contestuale richiesta di **accesso agli atti** ai sensi della legge n. 241/1990 (*all. n. 9*) seguiva ulteriore nota di formale impugnazione del trasferimento inviata il 12/10/2016. Non essendo stata disposta, ad oggi, la convocazione da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Bari e sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, con il presente ricorso si chiede la sospensione dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del M.I.U.R. nell'ambito delle operazioni nazionali stabilite in base ai criteri dell'algoritmo per i seguenti motivi:

DEL FUMUS BONI IURIS

1. *Violazione delle norme sulla procedura di mobilità, illegittimità e disparità di trattamento dei candidati*

A seguito della pubblicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in data 13.08.2016, dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (*all. n. 10*) la ricorrente ha potuto constatare che, a fronte del punteggio alla stessa riconosciuto di **punti 21** su posto comune, **altri docenti**, assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 e provenienti dalla GM del concorso 2012 **sono stati** alla stessa **preferiti seppur in possesso di un minor punteggio** per effetto della applicazione della illegittima o.m. n. 241/2016².

successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.»

² L'art. 2 comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità infatti, in palese violazione dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, così recita: «I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di

Nello specifico:

- LOMBARDI Michele, nato il 25.04.1968, **con punti 18**, ha ottenuto l'ambito Puglia 0001;
- MURA Loredana, nata il 15.07.1969 **con punti 12**, ha ottenuto l'ambito Puglia 0001;
- VOLTARELLA Rosa, nata il 16.09.1972 **con punti 15**, ha ottenuto l'ambito Puglia 0009.

Tali ambiti nelle preferenze espresse dalla ricorrente erano stati rispettivamente indicati al **numero d'ordine 3 e 6**.

E' evidente, pertanto, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente che ha subito illegittimamente una gravissima discriminazione, **essendole stata preclusa la mobilità interprovinciale, riservata invece a docenti provenienti da concorso 2012 ed aventi, addirittura punteggio inferiore!**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocato nelle GAE da moltissimo tempo con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del d.lgs. n. 297/1994 e s.m.i. e viene penalizzata rispetto ai partecipanti³ al concorso successivo del 2012 che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Si rileva, infatti, che l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della l. n. 107/2015 aveva statuito che: *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di*

assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria...». In tal modo è stata garantita solo a loro favore la permanenza nella provincia in cui avevano ottenuto l'immissione in ruolo.

³ Si badi bene che i docenti provenienti da G.M. del Concorso 2012 ai quali il Ministero ha inteso riconoscere questo inspiegabile *favor* non sono nemmeno coloro che risultarono vincitori della procedura concorsuale *de qua* - in quanto per questi ultimi venne già disposto l'ingresso in ruolo all'atto di nomina - bensì soltanto idonei non assegnatari di cattedra.

mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale" peraltro, garantendo agli stessi parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 42/2016.

Non vi sarebbe dovuta essere, dunque, alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettere b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece l'o.m. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al C.C.N.I. di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi: in un primo momento è stato loro concesso l'accantonamento dei posti, assicurandone la permanenza nella provincia di immissione in ruolo e successivamente i docenti provenienti da G.M. hanno potuto beneficiare di una fase (la B, su base provinciale) precedente a quella che ha visto coinvolti i docenti provenienti da GAE (la C, su base nazionale), consentendo loro di scavalcare la ricorrente nonostante il punteggio nettamente inferiore.

Ne consegue, pertanto, che la ricorrente, dovendo concorrere **ai sensi di legge** senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 - previa disapplicazione dell'o.m. n. 241 dell'8.4.2016 e del C.C.N.I. di pari data - **ha diritto all'assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari**, avendo totalizzato punti 21, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 sopra indicati che hanno totalizzato punteggi

inferiori (LOMBARDI Michele - punti 18; MURA Loredana - punti 12; VOLTARELLA Rosa - punti 15)⁴.

A ciò si aggiunga che il C.C.N.I. dell'08.04.2016 e l'o.m. n. 241 di pari data, introducendo una disposizione né prevista né, addirittura, abbozzata nell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti), hanno **violato il legittimo affidamento** in ragione del quale la ricorrente aveva deciso di prendere parte alla procedura straordinaria di assunzione per l'a.s. 2015/2016, salvo poi veder completamente stravolti i criteri nel corso della procedura stessa (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

2. OSTRUZIONISMO ED INESISTENZA DI TRASPARENZA

Violazione di legge, dei principii di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché del legittimo affidamento

Si evidenzia, inoltre, un ulteriore profilo di illegittimità nella procedura di mobilità che riguarda il trasferimento della ricorrente ad oltre 600 Km. dalla propria residenza, in violazione del disposto normativo di cui al d.l. n. 90/2014 che lo aveva contenuto nel limite dei 50 Km. dalla sede di prima assegnazione del dipendente.

Ed ancora, **l'individuazione della sede di assegnazione definitiva** è avvenuta in base ad una procedura che non consente alla ricorrente, nè ad alcun altro soggetto eccettuato il Ministero, la **verifica dell'effettiva applicazione dei criteri** per l'attribuzione ai candidati delle precedenza, dei punteggi e dell'osservanza delle preferenze espresse dai candidati.

⁴ A sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio, lo stesso art. 1, comma 196 della l. n. 107/2015 prevede espressamente che « Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge », invalidando di conseguenza le disposizioni censurate.

Dal bollettino dei movimenti pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, infatti, si evince **solo genericamente** l'esistenza o meno di una eventuale precedenza *ex CCNI* che ha consentito alle seguenti docenti:

- LAPORTA Giuliana, nata l'11.02.1967 di ottenere, con soli **punti 16**, l'ambito Puglia 0008;
- TARANTINI Catia, nata il 30 ottobre 1966 di ottenere, **con soli punti 10** l'ambito Puglia 0001;

rispettivamente indicati dalla ricorrente al numero d'ordine 1 e 3 di preferenze territoriali.

Inoltre, in riferimento ai punteggi, non è possibile comprendere se quello attribuito ai singoli candidati risulti o meno comprensivo del punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento, atteso che ad ogni docente corrisponde un punteggio complessivo, ottenuto valutando titoli ed anzianità di servizio.

L'indicazione del solo punteggio complessivo impedisce ai candidati controinteressati qualsiasi verifica di eventuali titoli e servizi non valutabili.

In tal modo è stato impedito alla ricorrente di poter vagliare la correttezza dell'operato posto in essere dall'Amministrazione, a conferma dei denunciati vizi di difetto di trasparenza e di violazione dell'obbligo di motivazione dei risultati della procedura di mobilità e dei trasferimenti impugnati.

Secondo la previsione del C.C.N.I. dell'08.04.2016 e come evidenziato dalla stessa domanda di mobilità il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, **spetta solo per il comune di residenza dei familiari** (a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi).

Tale punteggio è, tuttavia, assolutamente incompatibile con l'ambito (in alcuni casi l'ambito è stato determinato da più Comuni, in altri casi uno stesso Comune è stato diviso in più ambiti) e pertanto ha reso impossibile o quantomeno, trasparente, l'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento se non a scapito della parità di trattamento tra docenti coinvolti in una mobilità che è nazionale.

Peraltro lo stesso C.C.N.I. dell' 08.04.2016 non parla di ambito in relazione al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento, mentre quando ha riconosciuto agli ambiti la disciplina prevista per i Comuni, lo ha fatto espressamente come nel caso dell'attribuzione del diritto di precedenza (cfr. art. 13 punto V rubricato "Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", ove è espressamente previsto che *"... qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza ..."*).

Appare evidente, pertanto, come le parti contrattuali non abbiano voluto attribuire il punteggio per il ricongiungimento all'ambito territoriale perchè, altrimenti, lo avrebbero espressamente precisato, come per le ipotesi di precedenza.

In ragione di quanto sostenuto è evidente come il punteggio del ricongiungimento **non potesse essere attribuito ai docenti che si sono spostati su ambiti territoriali !**

L'attribuzione di tale punteggio in modo non regolamentato ha alterato arbitrariamente la posizione dei docenti che hanno partecipato alla mobilità in quanto lo stesso è stato attribuito anche al di fuori dell'ambito in cui è situato il

Comune di ricongiungimento, **alterando il funzionamento dell'algoritmo ministeriale.**

Dall'analisi dei bollettini dei movimenti pubblicati e relativi agli Ambiti Territoriali della Regione Puglia - dai quali la ricorrente risulta esclusa pur avendoli indicati tra i primi in ordine di preferenza - emerge che molti docenti, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità dell'avv. prof.ssa CERVELLERA, hanno ottenuto il trasferimento in detti ambiti territoriali con punteggio base inferiore a quello della stessa (**punti 21**) e risultano alla stessa preferiti nel trasferimento solo in ragione di un maggior punteggio (+6) loro riconosciuto ed **erroneamente attribuito** per le ragioni suesposte.

Ci si riferisce, in particolare, a tutti i docenti controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 per assegnazione ambito a livello nazionale con punteggi loro attribuiti da 21 a 27 ed che hanno ottenuto gli Ambiti Territoriali della Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005; 0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017, indicati tra i primi in ordine di preferenza nell'apposita sezione del modulo-domanda da parte della ricorrente.

L'erroneità del punteggio attribuito da parte dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Bari appare tanto più evidente se si considera che i docenti sottoindicati possedevano solo il titolo abilitante e, in particolare:

- VENTOLA INCORONATA, nata il 06/07/1968;
- RIZZI ROBERTA, nata il 24/01/1970;
- RIZZI ORONZO, nato il 26/05/1971;
- DI BARI TIBERIO, nato il 29/09/1969,;
- LIDDO MANUELA, nata il 28/01/1974;
- FURIO GIANNI, nato il 26/08/1971

e, tuttavia a fronte del punteggio base di **punti 21** attribuiti alla prof.ssa CERVELLERA, rinveniente dal possesso del titolo abilitante (punti 12), 4 corsi

post-laurea (punti 4) e un dottorato di ricerca (punti 5), hanno ottenuto da parte dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Bari rispettivamente:

- VENTOLA INCORATA, punti 24 ed assegnatole l'ambito Puglia 0009;
- RIZZI ROBERTA, punti 24 ed assegnatole l'ambito Puglia 0009;
- RIZZI ORONZO, punti 24 ed assegnatogli l'ambito Puglia 0009;
- DI BARI TIBERIO, punti 24 ed assegnatogli l'ambito Puglia 0008;
- LIDDO MANUELA, punti 25 ed assegnatole l'ambito Puglia 0008;
- FURIO GIOVANNI, punti 27 ed assegnatogli l'ambito Puglia 0006.

Con istanza presentata dalla ricorrente in data 26/08/2016 e reiterata in data 09/09/2016 (*all. n. 11*) veniva formulata **richiesta di accesso agli atti** relativamente a quei candidati per i quali risultavano discrepanze tra il punteggio riconosciuto in fase di mobilità e quello posseduto in GAE (*all. n. 12*), che sono rimaste a tutt'oggi inevase.

Seguendo la stessa logica si evidenzia come l'erroneità nell'attribuzione del punteggio da parte dell'Ufficio Scolastico della Regione Puglia riguardi anche i seguenti docenti:

- CERVELLERA PIETROLUIGI MARIA, nato il 25/09/1964 che, con punti 27 ha ottenuto l'ambito Puglia 0003;
- CANNONE ANTONELLA, nata il 18/05/1970 che, con punti 24 ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- CAVALLARO SALVATORE, nato il 07/04/1968 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- DE LEO TERESA, nata l'11/05/1968 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0006;
- DE RUVO GIULIO, nato l'11/05/1964 con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- FERRARA LEONARDO FRANCESCO, nato il 09/12/1972 con punti 26, ha ottenuto l'ambito Puglia 0006;
- GENTILE PAOLA, nata il 23/04/1967 con punti 24, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- LECCE FRANCESCO, nato il 22/11/1966 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 23, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- LOCAPUTO FABIO, nato il 30/04/1967 con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0006;
- LA GRASTA MARIANNA, nata il 25/05/1965 con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0003;
- ALGIERI NATALE, nato l'11/03/1966 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 23, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- LANZILLOTTA GIUSEPPE, nato il 07/07/1974 con punti 24, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;

- MODUGNO GAETANA, nata il 12/10/1967 con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0003;
- MARADEI VINCENZO, nato il 01/08/1966 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 24, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- MIRMINA ANNA MONIA, nata il 09/05/1971 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 23, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- MIRONE MARIA ANTONIETTA, nata il 12/06/1962 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0003;
- MASCOLO MARIA GIUSEPPINA, nato il 09/01/1964 con punti 25, ha ottenuto l'ambito Puglia 0003;
- NAPOLI DOMENICO, nato il 04/03/1970 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 24, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- ANSANI ADOLFO, nato il 23/05/1958 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 21 (ovvero medesimo punteggio ella ricorrente), ha ottenuto l'ambito Puglia 0009;
- ANZANO MARIA, nata il 22/01/1969 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0009;
- RUGGIERO TONIA ROSARIA, nata il 03/02/1973 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 27, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- SCHIAVONE PATRIZIA, nata il 19/06/1971 con punti 26, ha ottenuto l'ambito Puglia 0005;
- SEDDIO ANDREA, nato il 19/06/1969 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0009;
- SOLAZZO ANNA, nata il 05/07/1970 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0009;
- TELESCA GELTRUDE, nata il 02/05/1970 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 23, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008;
- VENEZIANO VINCENZO LUCIO, nato il 14/12/1967 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0009;
- ZUMPARO ANTONIO, nato il 12/03/1967 - **proveniente da GAE di altra provincia** - con punti 22, ha ottenuto l'ambito Puglia 0008.

Le censure sin qui mosse, lungi dal rappresentare generiche lagnanze, assurgono a **vizio di legittimità della procedura** di cui è causa nel momento stesso in cui impediscono alla ricorrente di poter ricostruire l'iter logico in forza del quale è stata destinata presso l'ambito EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016.

La giurisprudenza amministrativa, in tal senso, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi, ex art. 3 l. n. 241/90, si estrinsechi nel precipuo obbligo, da parte della P.A., di **dover fornire al privato cittadino** gli strumenti affinché egli possa ricostruire l'**iter logico seguito** per addivenire al provvedimento emanato⁵

⁵ «Dalla insindacabilità assoluta della motivazione delle valutazioni tecnico discrezionali della P.A. si è passati, per il tramite dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sindacabilità di tale parte fondamentale

3. PREFERENZA DEI DOCENTI IN ESUBERO

Della disparità di trattamento coi i docenti risultati in esubero al termine delle operazioni di mobilità

Non ci si può esimere infine dal censurare, sotto il profilo dell'illogicità e della disparità di trattamento, il perverso meccanismo in forza del quale i docenti individuati dalla lett. b) dell'art. 95, l. n. 107/2015, e risultati in esubero al termine delle operazioni di mobilità di cui alla fase c, hanno ricevuto un trattamento ben più vantaggioso rispetto a coloro che invece sono stati destinati fuori dagli ambiti regionali.

Infatti per espressa previsione dell'art. 2 del C.C.N.I. del 15.06.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per l'a.a. 2016/2017: *"Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell'art. 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell'allegato 1 del CCNI dell'8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo anno scolastico 2016/2017, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero» (all. n. 13).*

Secondo la disposizione richiamata i predetti docenti, risultati in esubero, **rimarranno assegnati alla provincia di immissione in ruolo** e riceveranno, nell'ambito della predetta provincia, l'assegnazione di una sede di servizio per

del provvedimento, ma solo quando non sia possibile neppure attraverso il punteggio numerico ripercorrere l'iter logico che ha condotto ad un determinato giudizio.» (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 11/07/2013, n. 6937), a nulla rilevando, per altro, la complessità delle operazioni da portare a completamento «Neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011).

l'anno scolastico 2016/2017, al termine delle operazioni di assegnazione provvisoria e di utilizzazione, anche in soprannumero, evitando così, almeno per il corrente anno scolastico, il trasferimento in altra provincia, come di fatto è accaduto vista la pubblicazione, in data 03.10.2016, da parte dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Bari della nota prot. n. 5326/10 con la quale si è disposta l'assegnazione d'ufficio dei docenti in esubero (*all. n. 14*).

Stante la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 108 della l. n. 107/2015 - secondo la quale il piano straordinario di mobilità su tutto il territorio nazionale è stato emanato appositamente ed eccezionalmente, per il solo anno scolastico 2016/2017 - per i prossimi anni verranno adottate le normali regole per la mobilità su ambito territoriale, sancendo di fatto un incomprensibile e **inammissibile regime di favor per i docenti in esubero**, che si troveranno, di fatto, assegnati in maniera inamovibile agli ambiti regionali di appartenenza.

Quanto sin qui rubricato risulta comprovato proprio dal tenore letterale del comma 66, art. 1, della l. n. 107/2015, secondo il quale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Dal quadro normativo tracciato, ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, i quali hanno conservato la sede di servizio ubicata nella provincia di appartenenza nonostante questa fosse stata espressa quale preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto a questi ultimi per l'a.s. 2016/2017 e che verranno riassorbiti dall'Amministrazione proprio nei loro attuali ambiti regionali.

Paradossalmente, pertanto, mentre la ricorrente è stata trasferita presso l'ambito territoriale dell'Emilia Romagna, i candidati in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase c.

A tutto ciò si aggiunga che, **dovendo riassorbire gli attuali docenti in esubero, difficilmente coloro che sono stati mandati fuori dall'attuale piano di mobilità straordinario riusciranno a ritornare in Puglia**, dovendosi impiegare i posti liberi per la collocazione di coloro che ad oggi sono privi di titolarità.

DEL PERICULUM IN MORA

Comprovata dunque la sussistenza del *fumus boni iuris* sotto molteplici profili, del pari va evidenziata la sussistenza del *periculum in mora* ai danni della ricorrente la quale rischia di subire dall'attuale situazione un pregiudizio quanto mai grave ed irreparabile, soprattutto per la sua professione.

Il trasferimento illegittimo se protratto nel tempo, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, compromette definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi instaurati, nonché la stabilità personale e familiare del lavoratore.

L'attuale situazione di esubero nella classe di concorso dell'avv. prof.ssa CERVELLERA, di cui solo 19 nella provincia di appartenenza (Bari), **profila una altissima probabilità a non poter rientrare, nei prossimi anni, nella Regione Puglia** secondo le ordinarie procedura di mobilità.

L'Amministrazione, infatti, che ha il preciso dovere di provvedere al riassorbimento dei docenti non assegnatari di posto nell'organico dell'autonomia, ha espressamente palesato la propria volontà di procedere, per l'a.s. 2016/2017, al loro utilizzo. *Rebus sic stantibus*, tale situazione perdurerà per almeno un triennio,

con la diretta conseguenza della saturazione dei posti vacanti disponibili e l'effetto di frustrare completamente ogni aspettativa, in capo alla ricorrente, di poter rientrare presso il proprio centro di affetti ed interessi.

Ove si dovesse attendere la definizione nel giudizio di merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento non sarebbe concretamente eseguibile, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni. E' evidente che ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe *inutiliter data*.

In forza quindi di disposizioni discriminatorie ed illegittime, la ricorrente, trasferita presso l'Ambito Emilia Romagna 0016 ed assegnata presso l'istituto Dante Alighieri di Ravenna previa notificazione inviatale con mail del 31.08.2016 (*all. n. 15*) al fine della presa in servizio a decorrere dal 01.09.2016 ha dovuto repentinamente e traumaticamente allontanarsi dalla sua casa, dai suoi affetti e soprattutto dalla sua attività professionale.

La ricorrente è, infatti, un'affermato avvocato cassazionista, iscritta all'Albo degli Avvocati di Trani da oltre 16 anni e titolare di un avviato studio legale che conduce individualmente sito in Molfetta alla Via Baccarini n.82.

La permanenza in una città a più di 600 Km dal luogo in cui è incardinata la propria attività professionale - compatibile con quella di docente a tempo indeterminato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 l. n. 2471/2012 e 578, comma 15, d.lgs n. 297/1994 - comporterebbe per la stessa, come di fatto sta già comportando, un grave pregiudizio, non soltanto economico, stante il rapporto fiduciario con la propria clientela ed il necessario dirottamento della stessa verso altri colleghi, con la conseguente sua esposizione al rischio professionale, danni

questi che non sarebbero in alcun modo ristorabili per equivalente, distruggendo l'avviamento e l'attività del noto studio legale.

Ne consegue che anche soltanto per questa ragione è ampiamente ravvisabile il *periculum in mora*.

L'attività professionale della ricorrente di fatto è già stata gravemente minata perché le viene inibito l'esercizio dell'attività forense espletata da oltre 15 anni che invece è compatibile con l'attività di docente di scuola media superiore.

Attualmente l'Avv. Cervellera è costituita come difensore in numerose cause civili e penali pendenti dinanzi al Tribunale di Trani e Corte di Appello di Bari. Perdurando questa situazione sarà costretta a rinunciare agli incarichi conferitile.⁶

La stessa giurisprudenza di merito ha specificato che «*L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenti instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore.*» (cfr. Trib. Roma Sez. lavoro, Ordinanza, 20/01/2011), ed ancora «*In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente.*» (cfr. Trib. Roma, 26/01/2000).

Il Tribunale di Bari pronunziandosi recentemente in un precedente giudizio

⁶ Trib. Verona – Sez. Lavoro – (dott. Benini) R.G. 2168/2015 – ordinanza 6/10/2015 “... è ravvisabile il requisito del *periculum in mora*. L'attività professionale del ricorrente verrebbe infatti gravemente minata ove vi fosse inibito l'esercizio della professione forense...”; “... tenuto anche conto del ragguardevole numero di persone patrocinate dal ricorrente il *periculum in mora* va quindi ravvisato nella perdita di rapporto di mandato con la clientela e nel pregiudizio della propria immagine professionale”.

cautelare analogo ha così statuito : *“sussiste il requisito del periculum in mora in quanto solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inseriti nelle GAE nelle fasi B e C”*; *“... il mancato subitaneo accoglimento della presene domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente”*.⁷

* * * * *

Tanto premesso e ritenuto, il sottoscritto difensore nella qualità,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Ill.mo Sig. - Giudice del Lavoro - del TRIBUNALE DI RAVENNA
affinchè, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis, 700 e segg. c.p.c., *inaudita altera* parte ovvero, fissata l'udienza di discussione ed ordinata la comparizione personale delle parti voglia, così provvedere:

- **riconoscere** illegittima ed irregolare da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III Ambito Territoriale della Provincia di Bari l'attribuzione dei punteggi in fase di elaborazione delle domande di mobilità territoriale;
- **sospendere** gli effetti del provvedimento del 13.08.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'ambito delle operazioni nazionali stabilite in base ai criteri dell'algoritmo, previa **disapplicazione** delle disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016 e la pedissequa ordinanza

⁷ Trib. Bari – Sez. Lav. (dott.ssa Vernia) R.G. N. 10711/2016 del 04/10/2016 - ordinanza

ministeriale n. 241 dell'08.04.2016 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto

- **dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità (Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005; 0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017) nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del punteggio della stessa posseduto pari a 21 punti e, pertanto
- **ordinare** al M.I.U.R. di riconsiderare la posizione della resistente sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare previa utilizzazione della ricorrente presso le sedi di immissione in ruolo nelle more della predetta verifica (così come previsto per il personale in sovrannumero) e successiva assegnazione di una sede di servizi individuata in osservanza ai suddetti criteri in uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità (Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005; 0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017) e, per l'effetto;
- **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale delle Provincia di Bari di assegnare alla ricorrente una delle sedi disponibili nell'ambito Territoriale della Puglia;
- **adottare** in ogni caso, tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo anche previo annullamento di tutti gli atti conseguenti all'illegittimo provvedimento di trasferimento;
- **condannare** i convenuti al pagamento delle spese processuali.

In via subordinata:

- **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale delle Provincia di Bari di assegnare alla ricorrente una delle sedi disponibili nell'ambito Territoriale della Puglia, previa sospensione degli effetti del provvedimento del 13.08.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento della stessa nell'ambito delle operazioni nazionali stabilite in base ai criteri dell'algoritmo ministeriale.

* * * * *

In via istruttoria si chiede di ordinare all'Ufficio Scolastico della Provincia di Bari le modalità con le quali sono stati attribuiti i punteggi e le preferenze nel corso della procedura di mobilità e che hanno determinato i risultati palesati dall'algoritmo del Ministero.

Si chiede inoltre che venga disposta **l'esibizione degli atti** già richiesti con le istanze di accesso agli atti presentate dalla ricorrente in data 26 agosto e 9 settembre 2016, ad oggi rimaste ancora inevase.

* * * * *

Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151c.p.c.

Stante l'impossibilità della individuazione specifica dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere da parte della ricorrente gli indirizzi di residenza degli stessi si chiede di essere autorizzati ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico regionale della Puglia (www.pugliaurs.it) ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda all'uopo il sito del M.I.U.R. all'indirizzo <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Nel caso *de quo* il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria ed ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio deve essere notificato a tutti i docenti trasferiti negli ambiti territoriali Puglia 0008; 0003; 0001; 0006; 0005; 0009; 0011; 0012, 0013; 0010 e 0017.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si esibiscono e depositano:

1. copia proposta di assunzione;
2. copia contratto individuale di lavoro;
3. copia o.m. sulla mobilità, n. 0000241 dell'08.04.2016;
4. copia C.C.N.I. dell'08.04.2016;
5. copia ordinanza T.A.R. Lazio n. 4720/2016;
6. copia domanda di mobilità territoriale;
7. copia notifica assegnazione ambito nazionale;
8. copia mail del 13/08/2016;
9. copia istanza di conciliazione depositata il 26/08/2016 ;
10. copia bollettino movimenti;
11. copia istanza di accesso agli atti depositata il 09/09/2016;
12. copia G.A.E. 2015 della Provincia di Bari;
13. copia C.C.N.I. del 15/06/2016;
14. copia nota prot. n. 5326/10 datata 30.09.2016;

15. copia mail del 31.08.2016;
16. copia busta paga settembre 2016;
17. copia nota di impugnazione trasferimento del 12/10/2016;
18. elenco controversie giudiziarie in corso con patrocinio Avv. Cervellera;
19. copia estratto Albo Avvocati – iscrizione Avv. Cervellera;
20. copia ordinanza del Tribunale di Bari del 29/11/2016.

Salvezze illimitate.

Bisceglie, 16 dicembre 2016

Avv. Antonio BELSITO



PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto **Avv. prof.ssa Daniela CERVELLERA**, nata a Bari il 05/04/1971 e residente a Molfetta in via Baccarini n. 82, cod. fisc.: CRVDNL71D45A662E, conferisco mandato

delegando

l'**Avv. Antonio BELSITO** (C.F. BLSNTN54R03A883Z) del Foro di Trani, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del giudizio civile innanzi al Tribunale di Ravenna nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro dell'Istruzione pro-tempore, sedente per la carica in Roma presso Viale Trastevere 76/a, cod. fisc.: 80185250588, nonché nei confronti dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede in Bari alla via Sigismondo Castromediano, n. 123 cod. fisc.: 80024770721, e nei confronti dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI**, in persona del suo Dirigente pro-tempore, con sede in Bari alla via Re David Giuseppe, n. 178/F cod. fisc.: 80020790723

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, assumendo sin d'ora per ratificato convalidato l'operato dei suddetti legali.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dello stesso procuratore a Bisceglie in Via Pasubio n. 24, PEC: antonio.belsito@pec.ordineavvocatitrani.it, fax n. 080.3926670.


Dichiaro, di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Bisceglie, li 16/12/2016

Firma



Visto: è autentica la firma



N. R.G. 1171 /2016



Tribunale Ordinario di Ravenna

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.Dario Bernardi ,

letto il ricorso presentato da DANIELA CERVELLERA nei confronti di
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA ;

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

fissa

alle ore 11:20 del 21/02/2017 l'udienza di discussione del merito della
causa, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore
generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza
di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il
suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura
della ricorrente notificati a controparte.

Autorizza eventuali richieste di notifica ex art. 151 con modalità telematica
sul sito del M.I.U.R..

Ravenna, 21/12/2016

Il Giudice

Dott. DARIO BERNARDI

TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 61

Pagine n. 108

☒ Autentiche

☐ Semplici

☒ Urgenti

Marche

richiedente

D. CERVELLERA

Data 23 DIC. 2016

E' copia conforme al suo originale

Ravenna,

IL CANCELLIERE

23 DIC. 2011

